



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione: 0047/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0020/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Giammaria Camici - Componente
Andrea Giordano - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1681/998pf25-26/GC/DP/ff del 21 luglio 2026 e depositato il 22 luglio 2026 nei confronti del sig. Paolo Natali, la seguente

DECISIONE

Con atto del 22 luglio 2026, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: il sig. NATALI Paolo, allenatore Uefa C, tesserato nella stagione sportiva 2025-2026 per la società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009 e soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale all'interno e nell'interesse della società C.F. 2001 Casale Fattoria dal 5 febbraio 2026, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 5 febbraio 2026, svolto di fatto l'attività di allenatore dei Giovanissimi della società C.F. 2001 Casale Fattoria, partecipando, inserito in distinta, alle gare C.F. 2001 Fattoria Casale - Aglianese del 7 febbraio 2026 e C.F. 2001 Fattoria Casale - Jolo del 15 febbraio 2026, seppur già tesserato, quale allenatore in prima della squadra Allievi Provinciali Fascia B, per la società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009 nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026.

La fase istruttoria

L'indagine traeva origine dall'esposto presentato in data 10 marzo 2026 dal sig. Alberto Storai alla Procura Federale.

In particolare, con detto esposto, il sig. Storai, dopo aver premesso di aver svolto l'attività di allenatore della C.F. 2001 Casale Fattoria sino al 2 febbraio 2026 (data in cui sarebbe stato informalmente esonerato), denunciava di aver appreso che in due partite, disputate rispettivamente in data 7 febbraio 2026 e 15 febbraio 2026, la società C.F. 2001 Casale Fattoria avrebbe impiegato come allenatore il sig. Paolo Natali, tecnico che, all'epoca, risultava tesserato per la ASD FCD La Querce 2009.

La Procura Federale, ricevuta la segnalazione, in data 3 aprile 2026, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 998 pf 25-26, avente ad oggetto "Accertamenti in merito all'attività svolta dal tecnico Paolo Natali per la società A.S.D. GS C.F. 2001 Casale Fattoria".

Nel corso dell'istruttoria, la Procura Federale acquisiva, una serie di documentazione tra cui i fogli di censimento della società A.S.D. F.C.D. La Querce e della società C.F. 2001 Casale Fattoria per la stagione sportiva 2025-2026, la posizione di tesseramento del sig. Paolo Natali, nonché la documentazione fornita dalla società F.C. 2001 Casale Fattoria riguardante la procedura seguita per il tesseramento del tecnico sig. Paolo Natali.

Sempre in via istruttoria, la Procura procedeva all'audizione del sig. Storai, della sig.ra Francesca Fiaschi, Presidente della C.F. 2001 Casale Fattoria, e della sig.ra Maria Pozzullo, segretaria della suddetta società.

La sig.ra Pozzullo, che aveva materialmente seguito la pratica di tesseramento del sig. Natali, in particolare, riferiva di aver ricevuto dal sig. Natali la propria posizione di tesseramento presso il portale federale, dalla quale si evinceva che lo stesso risultava "non tesserato" e di aver avuto conferma di tale circostanza dal Comitato Regionale. Per tale motivo la stessa aveva provveduto ad inoltrare alla Federazione la richiesta di tesseramento che gli veniva però respinta dal competente settore tecnico della FIGC con nota del 23 febbraio 2026, in quanto il Natali risultava tesserato per la ASD FCD La Querce 2009.

Esaurita l'attività istruttoria, la Procura notificava, in data 16 giugno 2026, al sig. Natali l'avviso di conclusione delle indagini presso la pec della società ASD FCD La Querce 2009.

Con le stesse modalità la Procura, in data 22 luglio 2026, provvedeva a notificare l'atto di deferimento.



Il Presidente del Tribunale Nazionale Federale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l'udienza del 3 settembre 2026.

La fase predibattimentale

In data 29 agosto 2026, si costituiva il deferito con l'Avv. Michele Barsotti, eccependo l'improcedibilità dell'atto di deferimento per la mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e, nel merito, *l'assoluzione del sig. Natali per assenza dell'elemento soggettivo e scusabilità dell'errore per affidamento incolpevole su risultanze del portale federale o, in subordine, in denegata ipotesi, applicare la sanzione nei minimi termini previsti.*

Il dibattimento

All'udienza del 3 settembre 2026, svoltasi in videoconferenza, compariva l'Avv. Daniele Labianca, in rappresentanza della Procura Federale, nonché l'Avv. Michele Bersetti in rappresentanza del deferito, il quale era presente anche personalmente.

L'Avv. Labianca, nel riportarsi all'atto di deferimento e nel rilevare l'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dal deferito, atteso che la notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini era stata regolarmente eseguita ai sensi dell'art. 53 CGS, chiedeva irrogarsi la sanzione di 4 giornate di squalifica.

L'Avv. Bersetti, dal canto suo, si riportava alla propria memoria difensiva, insistendo per l'accoglimento dell'eccezione preliminare, sostenendo che la *ratio* dell'art. 53 CGS consisterebbe nel garantire concretamente la conoscibilità dell'avviso per l'incolpato, circostanza che nel caso di specie non si sarebbe realizzata.

Nel merito, l'Avv. Bersetti sosteneva che i documenti prodotti in atti dimostrerebbero l'assoluta buona fede del suo assistito.

Interveniva anche il sig. Natali, sottolineando la propria buona fede e precisando di aver richiesto un ulteriore controllo ai rappresentanti della società "Casale Fattoria 2001", ricevendo da questi rassicurazioni prima di dare la propria disponibilità al nuovo tesseramento.

La decisione

1. Preliminarmente, deve essere scrutinata l'eccezione preliminare sollevata dal deferito.

Il deferito ha eccepito l'improcedibilità dell'atto di deferimento, atteso che la Procura Federale non avrebbe provveduto alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, non potendosi ritenere valida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 53 CGS presso la società A.S.D. F.C.D. La Querce, dal momento che la Procura sarebbe stata a conoscenza dell'intervenuta rottura dei rapporti tra la suddetta società e il tecnico Natali.

L'eccezione è infondata.

L'art. 53 CGC, norma che disciplina le modalità di comunicazione degli atti, così recita:

1. Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata.

2. Omissis

3. Omissis

4. I tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si tesserano, che si considera eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.

5. Gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:

a) per le persone fisiche:

1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;

2) nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;

3) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante;

b) per le società:

Omissis

Secondo tale norma, dunque, all'atto del tesseramento, i tesserati sono tenuti a comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

della società per la quale si tesserano, che si considera quale domicilio eletto per le comunicazioni.

La medesima norma stabilisce, inoltre, che, per le persone fisiche, nell'ipotesi in cui l'interessato risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, la comunicazione degli atti va fatta all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento.

Alla stregua di tali principi, risulta evidente come, nel caso di specie, la notifica della CCI effettuata nei confronti del sig. Natali non presenti alcun profilo di censurabilità.

Allorquando, difatti, la Procura Federale ha notificato al sig. Natali l'avviso di conclusione delle indagini, e precisamente in data 16 giugno 2026, il sig. Natali era tesserato, come risulta dagli atti di causa, con la ASD FCD La Querce 2009.

La Procura Federale, pertanto, in ossequio a quanto disposto dall'art. 53, comma 5 n. 1, CGS, ha correttamente notificato il suddetto atto all'indirizzo di posta elettronica certificata della società di appartenenza, comunicato dallo stesso sig. Natali all'atto del tesseramento, avvenuto in data 20 novembre 2025, quale domicilio per ricevere le comunicazioni, ossia [REDACTED]

La notifica dell'avviso di conclusione delle indagini deve, quindi, reputarsi perfezionata in quanto eseguita nel rispetto di una delle (alternative) modalità previste dall'art. 53, comma 5, CGS FIGC.

Di qui l'infondatezza dell'eccezione.

2. Passando a considerare il merito, il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità del tecnico Paolo Natali per le condotte contestate.

La Procura Federale, come innanzi detto, contesta al sig. Natali la violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 5 febbraio 2026, svolto di fatto l'attività di allenatore dei Giovanissimi della società C.F. 2001 Casale Fattoria, partecipando, inserito in distinta, alle gare C.F. 2001 Fattoria Casale - Aglianese del 7 febbraio 2026 e C.F. 2001 Fattoria Casale - Jolo del 15 febbraio 2026, seppur già tesserato, quale allenatore in prima della squadra Allievi Provinciali Fascia B, per la società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009 nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026.

Il sig. Natali, dal canto suo, nelle proprie difese, non smentisce la sua partecipazione, in qualità di tecnico della C.F. 2001 Fattoria Casale, alle gare del 7 febbraio 2026 e del 15 febbraio 2026, nonché la sua manifestata disponibilità a tesserarsi con tale ultima società, ma evidenzia che la partecipazione alle suddette gare e la disponibilità a tesserarsi con la nuova società erano state date nella convinzione di non essere più tesserato per la A.S.D. F.C.D. La Querce 2009 e, quindi in assoluta buona fede.

Secondo il sig. Natali, in particolare, una serie di circostanze quali la rottura dei rapporti con la A.S.D. F.C.D. La Querce 2009, il mancato pagamento delle proprie competenze, accompagnate dal fatto che dal portale federale, come confermato dalle dichiarazioni rilasciate in data 4 febbraio 2026 via whatsapp dal Direttore Sportivo della C.F. 2001 Fattoria Casale, sig. Massimo Macri (all. 2 della memoria difensiva) si evinceva che lo stesso risultava "non tesserato", lo avevano indotto a ritenere di essere stato esonerato dalla A.S.D. F.C.D. La Querce 2009 e, dunque, idoneo ad essere tesserato per una nuova società.

Secondo il Natali, in altri termini, tali circostanze lo avrebbero indotto in *errore da ritenersi scusabile*.

A parere del Tribunale, quanto sostenuto dal Natali non lo esime da responsabilità.

Come noto, l'errore consiste in una falsa rappresentazione della realtà, causata da elementi esterni e obiettivi, che porta il soggetto ad agire credendo che la realtà stessa sia diversa da quella effettiva.

Affinché, tuttavia, l'errore possa escludere la punibilità del soggetto agente, fungendo da scriminante, lo stesso deve essere scusabile, ossia non deve essere accompagnato dalla violazione di regole di diligenza.

Laddove, invece, l'errore sia non scusabile, in quanto determinato da colpa e quindi da mancata diligenza (l'agente avrebbe potuto evitarlo se avesse usato la diligenza esigibile dalla sua condizione e dalla sua professione), lo stesso non varrebbe come scriminante.

Ebbene, è vero che dagli atti di causa emergono elementi che, in astratto, avrebbero potuto generare un dubbio sull'effettiva posizione di tesseramento del sig. Natali, quali ad esempio le risultanze del portale federale confermate dal sig. Massimo Macri, ma è anche vero che dai medesimi atti non si evince in alcun modo che il sig. Natali, prima di partecipare alle gare contestate dalla Procura, abbia assunto tutte le necessarie informazioni ed assicurazioni in ordine alla legittimità della sua posizione, e ciò ancor di più in considerazione del fatto che lo stesso era perfettamente consapevole di non aver mai ricevuto dalla A.S.D. F.C.D. La Querce 2009 un formale provvedimento di esonero.

La sussistenza della responsabilità del sig. Natali è, in ogni caso, evincibile anche sotto un diverso profilo.

La Procura ha contestato al sig. Natali la violazione dell'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., il quale, nella prima parte, così recita: *I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32.*

Secondo tale norma, dunque, ai tecnici è precluso tesserarsi o comunque svolgere attività, per più di una società nel corso della medesima stagione sportiva.

È evidente, pertanto, che, a prescindere da quanto emergeva (erroneamente) dal portale della Federazione, e a prescindere



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

dall'eventuale errore in cui sia incorso il Natali in ordine alla propria posizione di tesseramento, il sig. Natali ha violato il disposto della suddetta norma, dal momento che, nella medesima stagione sportiva (2025-2026), ha prestato la propria attività per più di una società.

Circostanza, quest'ultima, di cui lo stesso aveva piena consapevolezza.

3. Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale, valutate tutte le circostanze del caso concreto, ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Paolo Natali la sanzione di giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontare in gare ufficiali.

IL RELATORE
Francesca Paola Rinaldi

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 14 settembre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai